

We Wealth \ Articoli \ Fondo patrimoniale e bisogni familiari: sprazzi di efficacia?

Consulenza patrimoniale

Private insurance

Patrimonio

Legal fiscal

# Fondo patrimoniale e bisogni familiari: sprazzi di efficacia?

Francesco Frigieri  
7.7.2021

🕒 Tempo di lettura: 3'

*Una recente sentenza della Cassazione prende posizione sulla tenuta del fondo patrimoniale a fronte di debiti tributari, negando l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo da parte delle Entrate, in ragione dell'estraneità del credito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del Fisco*



Il **fondo patrimoniale** è stato da sempre considerato fra gli strumenti di protezione del patrimonio familiare per eccellenza, specie per la casa di abitazione. Nella prassi comune, gli imprenditori, ma anche i liberi professionisti, ricorrevano, e ricorrono, a tale istituto

propria attività, interponendo alle ragioni di eventuali creditori, le esigenze di tutela e protezione della famiglia.

Nonostante l'introduzione dello strumento a far data dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è possibile affermare che si è trattato però di una **protezione più di forma che di sostanza**, in quanto l'aggressione, o meglio il pignoramento dei beni vincolati nel fondo, non può essere esclusa a priori, spettando al costituente il fondo stesso l'onere di opporsi all'esecuzione forzata per sostenere che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia e che di tale estraneità ne era a conoscenza il creditore.



Leggi anche

[Protezione: il fondo patrimoniale alla prova dei debiti tributari](#)

L' **insidia per il debitore opponente** è sempre stata di dimostrare principalmente l'estraneità del debito ai "bisogni" della famiglia. La mancanza di consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore; onere della prova non facile e per certi versi diabolico, la giurisprudenza ha sempre interpretato questo concetto di bisogno in modo non chiaro, o meglio decisamente e rincomprendervi anche quello indiretto, vale a dire quello al quale seguiva il debito per soddisfare il pieno mantenimento e lo sviluppo della famiglia, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. 11 maggio 2017 n.10985; Cass. 11 luglio 2014 n. 15886).

Per fare qualche **esempio limite**, è stato ritenuto rientrante nel debito volto a soddisfare i bisogni della famiglia, il credito previdenziale e quello tributario con la conseguenza che i beni vincolati nel fondo potevano essere assoggettati a esecuzione forzata.

Ciò ha caratterizzato il trend interpretativo, pressoché degli ultimi decenni di giurisprudenza. Tale orientamento ha avuto di recente una battuta d'arresto con una pronuncia della Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, n.8201, la quale ha affermato che "se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale".

In verità con questa pronuncia si è distinto fra **bisogno indiretto della famiglia**, non legittimante il pignoramento sui beni del fondo, e **bisogno non restrittivo**, legittimante, invece, l'esecuzione sui beni del fondo.



Leggi anche

[Fare il consulente patrimoniale: questione di metodo \(e di obiettivi\)](#)

Di recente e sullo stesso trend interpretativo, e anche molto più aperta come vedute, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 15741/2021 del 7.6.2021, la quale prende posizione sulla tenuta del fondo patrimoniale a fronte di debiti tributari, negando, nella fattispecie, l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo da parte dell'Agenzia delle Entrate, in ragione dell'estraneità del credito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del fisco.

In particolare, viene precisato il principio secondo il quale una volta costituito il fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti - il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo stesso - andrà ricercato, non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

La **pronuncia appare innovativa** soprattutto per un aspetto processuale che attiene alla prova che si deve offrire nel procedimento di opposizione all'esecuzione sui beni del fondo, anche per presunzioni semplici, per sostenere l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, negando l'iscrizione dell'ipoteca iscritta sui beni vincolati nel fondo patrimoniale, ribadendo, a proposito del concetto dei bisogni familiari, che gli stessi non possono intendersi come potenzialmente assorbenti tutti i redditi del soggetto obbligato.

Nella motivazione della decisione, viene precisato che non sussiste un dovere generalizzato dei coniugi di destinare tutti proventi della propria attività lavorativa (o i redditi da capitale) ai bisogni della famiglia e che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso, può avere

personale se non per quanto emerge dagli atti fiscalmente rilevanti e dal regime legale della famiglia (primario e secondario), è giocoforza affidarsi a presunzioni semplici fondate sui fatti oggettivamente rilevanti, al loro inquadramento nella disciplina del regime patrimoniale della famiglia, e alle conclusioni che se ne possono trarre secondo un processo logico deduttivo.

Sulla base di questi principi, la sentenza in commento, conclude precisando che deve ritenersi consentito il contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie, (nel caso specifico srl e sas) di provare, anche per presunzioni semplici, l'estraneità del credito tributario dai bisogni della famiglia e la consapevolezza in capo al fisco di tale estraneità, in ragione del fatto che i redditi destinati alla famiglia provenivano da altre società, non oggetto di accertamento e dalle quali il contribuente non ricavava il sostentamento per la propria famiglia.



Leggi anche

[Fondo patrimoniale: attenti ai debiti con il fisco](#)



Francesco Frigieri

Op

Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti propri dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato la network [www.patrimoniatest.it](http://www.patrimoniatest.it), al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

## La redazione vi consiglia altri articoli

### SU CONSULENZA PATRIMONIALE

- [Pmi, l'arrivo di un manager esterno fa ancora paura](#)
- [Bankitalia, nel 2018 segnalate 98 mila operazioni sospette](#)
- [Quando c'è lei al comando, la successione è più fluida](#)

### SU PRIVATE INSURANCE

- [Polizze unit-linked: agli italiani piacciono sempre di più](#)
- [L'innovazione nel settore assicurativo vale 18 miliardi in Italia](#)
- [Ivass e Ania unite contro le minacce informatiche](#)

# Cosa vorresti fare?

*Ascoltare*

*Leggere*

*Guardare*

*Apprendere*

*Cercare un  
consulente*

*Scoprire i  
Talents*

*Seguire i  
Brands*

*Pleasure  
Assets*

*Millennials*

## Abbonati al mensile

Non perderti i migliori articoli della settimana selezionati quotidianamente dalla redazione

**Abbonati**



## Iscriviti alla newsletter

Non perderti i migliori articoli della settimana selezionati quotidianamente dalla redazione

**Registrati**



© 2020 Voices of Wealth  
S.r.l.  
Via Aurelio Saffi, 34  
20134 - Milano  
P.I. 10136740965  
Cap. sociale: Euro  
41.129,00 i.v.

Homepage  
Articoli  
Video  
Podcast  
Cerca un consulente  
Scopri i Talents  
Segui i Brands

Investimenti  
Consulenza  
patrimoniale  
Filantropia  
SRI-Impact Investing  
Pleasure Assets  
Fintech  
Aziende e Protagonisti  
Secret place  
Agorà

Weekly Bell  
Chiedilo ai Talents  
We Wealth Must

WeWealth è il polo del  
Wealth Management. Sul  
sito puoi fare una  
domanda agli esperti e  
ricevere le risposte nella  
tua area riservata.

[Chiedi agli esperti](#)

Chi siamo  
Contatti

Cookie policy  
Informativa sul trattamento dei dati personali

Seguici:



Partner di:

